

PROGETTO INNOCENTI

**Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 4 novembre 2008 . Traduzione non ufficiale di LAURA ANCONA.
CASO DI DEMSKI v. POLAND**

(Decisione n. 22695/03)

GIUDICE DI STRASBURGO 4 November 2008

Nel caso di Demski v. Poland,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), in Sezione composta da:

Nicolas Bratza, President,

Lech Garlicki,

Giovanni Bonello,

Ljiljana Mijović,

David Thór Björgvinsson,

Ledi Bianku,

Mihai Poalelungi, judges,

and Lawrence Early, Section Registrar,

Ha deliberato in udienza privata, il 24 ottobre 2008.

PROCEDURA

1. Il caso trae origine da una domanda (n. 22695/03) depositata il 27 giugno 2003 presso Corte Europea contro la Repubblica della Polonia, proposta ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da parte di un cittadino polacco, il signor Arkadiusz Demski ("il richiedente"),

2. Il ricorrente, che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stato rappresentato dall'avvocato B. Słupska-Uczkiewicz. Il governo polacco è stato rappresentato dall'avvocato J.Wołąsiewicz, del Ministero degli Affari Esteri.

3. Il ricorrente ha sostenuto la avvenuta violazione dei propri diritti, ai sensi dell'articolo 6 § 1 e 3 (d) della Convenzione, in quanto non gli era stata riconosciuta alcuna possibilità di esaminare il principale testimone nel procedimento penale contro di

lui.

4. L'8 gennaio 2007 il presidente della Quarta Sezione ha dato avviso della richiesta al Governo. Si è, inoltre, deciso di esaminare la fondatezza della domanda contestualmente alla sua ammissibilità (articolo 29, § 3).

FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA

5. Il ricorrente è nato nel 1971 e vive a Głogów.

6. In data 12 giugno 2000, la sig.ra M.L. ha denunciato alla polizia che la nipote (MH) dell'età di 17 anni era stata violentata dal ricorrente e da JK. Successivamente, la polizia ha aperto una inchiesta sulle accuse.

7. M.H. è stata ascoltata dalla polizia il 12 giugno e da un Pubblico Ministero in data 5 luglio 2000.

8 I tentativi di arresto posti in essere dalla polizia sono risultati infruttuosi, in quanto il ricorrente si era nascosto sottraendosi alle ricerche.

9. Il 6 luglio 2000 M.H. è stato sentito dal tribunale distrettuale di Jelenia Góra, su richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 316 § 1 del Codice di procedura penale. Come risulta dagli atti, la Procura aveva cercato di comunicare al ricorrente la data dell'udienza, ma era stato dichiarato irreperibile in quanto assente dal suo luogo di residenza.

10. Il 6 settembre 2000, il ministero ha emesso un mandato per il suo arresto.

11. Il 20 settembre 2000, il ricorrente è stato arrestato dalla polizia e posto in stato di custodia cautelare.

12. Il 20 dicembre 2000, il co-imputato è stato arrestato dalla polizia e detenuto in stato di custodia cautelare.

13. Il 15 gennaio 2001 il ricorrente è stato accusato dinanzi al Tribunale di Jelenia Góra (Sąd Okręgowy).

14. Il 26 luglio 2001 la Corte regionale Jelenia Góra ha pronunciato sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato a quattro anni di reclusione. Il tribunale ha accertato i seguenti fatti. Il 10 giugno 2000 MH, che aveva all'epoca dei fatti 17 anni, aveva incontrato JK, il ricorrente ed un altro uomo in un bar chiamato "DIK". Gli uomini hanno avuto un atteggiamento intimidatorio e aggressivo, in particolare JK. Essi dissero a MH di tornare nello stesso bar il giorno successivo alle 17:00, e così la stessa ha fatto. In data 11 giugno 2000, il ricorrente e J.K. hanno minacciato nuovamente M.H. nel bar. Successivamente, J.K. è andato con lei a una toilette dove la ha molestata. Il ricorrente e JK hanno poi portato M.H. nell'abitazione di quest'ultimo. JK ha ripetutamente violentato MH nel seminterrato della casa. Hanno minacciato di uccidere M.H. se avesse detto a qualcuno l'accaduto. Il giorno seguente M.H. ha parlato della violenza subita con sua nonna, che ha informato la polizia.

15. Il richiedente e J.K. non hanno confessato. Essi hanno dichiarato di aver incontrato M.H. nel bar indicato, dove si erano accordati per incontrarsi nei giorni successivi allo scopo di avere rapporti sessuali. Hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali con MH, ma hanno negato di averla violentata.

16. Per quanto riguarda i motivi a fondamento del convincimento del giudice di merito, dalla sentenza emerge quanto segue:

"Le dichiarazioni di J.K. e del ricorrente, per quanto riguarda lo stupro di M.H. sono state considerate non veritiere. Costoro hanno dichiarato che in data 11 giugno 2000, in DIK bar, MH ha volontariamente deciso di avere rapporti sessuali, dei quali li ha accusati il giorno successivo, ma MH non voleva farlo con ciascuno di essi allo stesso tempo, ma uno dopo l'altro. Gli accusati hanno dichiarato di aver poi riaccompagnato MH al DIK bar.

Le dichiarazioni di entrambi gli accusati sono in contrasto con la testimonianza di MH e sono state considerate non veritiere.

Durante le indagini preliminari MH, interrogata per tre volte, ha descritto il corso degli eventi del 10 e 11 giugno 2000 ...

Tenendo conto della giovane età di M.H. e della sua personalità, come descritta nella relazione della psicologa, di seguito, non è sorprendente per paura degli imputati sia tornata al bar in data 11 giugno 2000.

Dopo aver lasciato il bar, durante tutto il tragitto, il ricorrente ha tenuto MH saldamente per la mano, il che le rendeva impossibile scappare, e ha minacciato di ucciderla se avesse gridato o parlato. Non è sorprendente che, nonostante il fatto che nonostante fossero passati vicino ad una stazione di polizia, MH non abbia provato a chiedere aiuto.

Non si può essere sorpresi dal comportamento della vittima, dato l'enorme vantaggio fisico degli accusati e tenendo conto del luogo in cui MH era stata condotta, vale a dire una cantina. La vittima non avrebbe potuto contare su l'aiuto di alcuno in quel luogo e ha creduto che l'opposizione di qualsiasi resistenza sarebbe stata inutile.

La veridicità delle testimonianze della MH è confermata dalle dichiarazioni rese dai testimoni RK [barista], M.L [nonna], e P.N., D.K. e E.C. [collegi di lavoro]. R.K. aveva affermato che MH avesse sollecitato JK a lasciarla da sola ...

Dalle testimonianze di M.L, P.N., R.K. E.C. sembra che M.H. abbia detto loro, piangendo, di essere stata violentata ...

Dalla relazione della psicologa ... sembra che M.H. sia una ragazza di intelligenza media, con una normale capacità di sviluppare un pensiero logico e la consapevolezza delle norme e del comportamento morale e sociale ... Ha un forte sentimento di giustizia e prova un elevato grado di colpa per non essere stata in grado di reagire in modo diverso in una situazione minacciosa. Le sue dichiarazioni sono state coerenti e logicamente collegate. Secondo gli esperti non hanno le caratteristiche di una bugia

...

M.H. è stata esaminata da un solo ginecologo il 12 giugno 2000. ... Il test ha escluso la presenza di sperma ... La mancanza di abrasioni non può provare che il rapporto sessuale non avesse avuto luogo, in quanto, non avendo MH opposto alcuna resistenza, tali lesioni non necessariamente si sarebbero dovute verificare ...

Le circostanze sopra esaminate hanno permesso al giudice di ritenere che gli imputati, agendo insieme e d'accordo, abbiano minacciato MH con l'uso delle armi e la abbiano violentata in data 11 giugno 2000. "

17. Il 18 settembre 2001, il difensore del ricorrente ha depositato un ricorso contro la sentenza. In particolare, si è lamentato il fatto che il diritto di difesa del ricorrente fosse stato violato e che le dichiarazioni apprese dalla vittima alla fase delle indagini fossero state utilizzate dal giudice di merito.

18. Il 13 dicembre 2001 la Corte d'appello di Wrocław (Sąd Apelacyjny) ha confermato la sentenza di primo grado e ha respinto il ricorso. Per quanto riguarda la censura del ricorrente in merito al fatto che MH non fosse stata sentita in sua presenza, il giudice ha dichiarato:

"Nel valutare se l'affermazione di cui sopra è ben fondata, occorre rilevare che il giudice di primo grado aveva convocato la vittima in più occasioni per sentire le proprie dichiarazioni. Risulta, dalla testimonianza di M.L. - La vittima della nonna - che dal novembre 2000 MH aveva vissuto in Germania con la madre, ivi residente. Un certificato rilasciato da un psicologo presso una clinica in Germania, ove si è svolto il trattamento della vittima dal gennaio 2001, costituisce la prova della sua continua permanenza in Germania.

La situazione sopra descritta costituisce il motivo per cui il giudice di primo grado abbia deciso, ai sensi dell'articolo 391 § 1 del Codice di procedura penale, di non assumere la testimonianza in sede di udienza, limitandosi a leggere le dichiarazioni rese dalla vittima durante la fase delle indagini preliminari. "

19. Il 14 febbraio 2002 il difensore del ricorrente ha depositato un ricorso per Cassazione presso la Corte suprema (Sąd Najwyższy). Egli ha denunciato il fatto che la vittima fosse stata convocata per l'udienza del 21 maggio 2000 ed ancora una volta la citazione era stata inviata a un indirizzo in Polonia, nonostante se il giudice di merito avesse cognizione del suo nuovo indirizzo in Germania. Il ricorrente ha concluso di essere stato privato del diritto di rivolgere domande ai testimoni e esercitare il proprio diritto al contraddittorio, come aveva ripetutamente chiesto durante il processo.

20. In data 11 marzo 2003 la Corte Suprema ha respinto il ricorso in cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato, in quanto pertinenti:

"...[Articolo 391 § 1] non significa che in ogni caso, quando un testimone si trovi all'estero, operi un' automatica deroga alla regola del principio del contraddittorio. Al contrario, se le testimonianze di testimoni che sono all'estero appaiono di grande importanza per l'esito del caso, dovrebbero essere convocati per un'audizione utilizzando tutti i mezzi disponibili.

Nel contesto del caso di specie, pur non negando che il testimone si trovasse all'estero, nella motivazione della decisione adottata a norma dell'articolo 391, paragrafo 1, si sarebbe dovuto in particolare sottolineare che la mancata comparizione di MH fosse stata la conseguenza di ostacoli che non potevano essere superati. La vittima - secondo i certificati rilasciati da psicologi (polacco e tedesco) - come conseguenza del suo brutale stupro da parte di due autori, è rimasta, un anno dopo gli eventi, sottoposta a cure mediche e psichiche, sofferente di depressione e ansia. Un assolvimento assoluto del principio del contraddittorio, sarebbe in stridente collisione con l'interesse legittimo di MH [...]. L'interpretazione del termine 'gli ostacoli che non potevano essere rimossi', è già stato definito dalla giurisprudenza successiva al codice del 1969 procedura penale come la concreta possibilità di un deterioramento della salute mentale della vittima in conseguenza al dovere di compazione dinanzi a un tribunale,.

In questo contesto non si può non notare che la vittima è stata sentita nel corso delle indagini preliminari da un giudice in base alla disposizione di cui all'articolo 316, paragrafo 3, del codice di procedura penale ... Al momento in cui il giudice (in presenza di uno psicologo) ha ascoltato la vittima, il ricorrente si era sottratto alle indagini, nascondendosi. Pertanto, dalla sua scelta di non partecipare a questa importante fase probatoria del procedimento si è, di conseguenza, privato della possibilità di rivolgere domande ai testimoni. L'autore del ricorso in cassazione ... ommesso di indicare che cosa concreti, ulteriori informazioni che egli avrebbe voluto ottenere da MH ... "

II. RILEVANTE LEGGE NAZIONALE

22. L'articolo 391 del codice dispone quanto segue:

"1. Se un testimone senza un valido motivo, ha rifiutato di testimoniare, ha dato testimonianza diversa da quella precedente, ha affermato di non ricordare alcuni dati, se si trovava all'estero, o se non è comparso a causa di ostacoli che non possono essere rimossi o se il presidente del tribunale non ha provveduto a convocarlo, a norma dell'articolo 333 § 2, e anche quando il testimone è morto, si può dare lettura alle sue dichiarazioni precedentemente rese, indipendentemente dal fatto che siano state rese nel corso delle indagini preliminari o in un procedimento diverso da quello in questione.

LA LEGGE

I. ASSERITA violazione dell'articolo 6 § 1 e 3 (d), della convenzione

23. IL ricorrente lamenta che il procedimento penale contro di lui fosse stato ingiusto, non essendogli stata attribuita la possibilità di esaminare o far esaminare il principale testimone contro di lui, la sig.ra MH, la cui dichiarazioni erano state la base per il convincimento del giudice. Egli ha fatto valere l'articolo 6, § 1 e 3 (d), della Convenzione:

Ogni persona accusata di un reato ha i seguenti diritti minimi:

...

(d) esaminare o far esaminare i testimoni contro di lui ... "

24. Il governo ha contestato tale argomento.

A. Ricevibilità

25. La Corte rileva che il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

B. Nel merito

1. Le osservazioni delle parti

26. Il ricorrente ha sostenuto di non aver avuto un processo equo e di essere stato privato del diritto di porre domande a MH, le cui dichiarazioni hanno svolto un ruolo decisivo nel convincimento del giudice, in violazione dell'articolo 6 § 3 della Convenzione. Il ricorrente ha sostenuto che il suo diritto alla difesa sia stato limitato in misura incompatibile con le prescrizioni del presente articolo.

27. Il ricorrente ha sostenuto che durante il processo MH non visse in Germania in modo permanente, e, secondo le dichiarazioni rese dalla nonna, che fece ritorno in Polonia con notevole frequenza. Pertanto, il giudice avrebbe potuto provvedere a convocarla in qualità di teste, durante il suo soggiorno in Polonia.

28. Il ricorrente ha riconosciuto che le caratteristiche di un procedimento penale in materia di reati a sfondo sessuale potrebbero giustificare l'uso di alcune misure al fine di tutelare la vittima, a condizione che tali misure possono essere conciliate con un adeguato ed efficace esercizio del proprio diritto di difesa. Tuttavia, nel caso in esame alla necessità di proteggere il testimone, invocata dal governo, era stato dato un peso eccessivo. Al ricorrente non è stata data l'opportunità di confrontarsi con le dichiarazioni del testimone, con la sua versione dei fatti, e con altri elementi di prova nel caso di specie, in particolare, il parere di un ginecologo. Tale confronto sarebbe stato possibile se il richiedente, o il suo avvocato, fosse stato in grado di partecipare all'esame di MH e di rivolgerle le opportune domande.

29. Il governo ha sostenuto che il principio di parità delle armi è stato rispettato nel caso di specie e che il fatto che MH non fosse stata ascoltata dal giudice in presenza del ricorrente non avesse leso i diritti di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 6 § 1 e 3. Il governo ha dichiarato che il ricorrente era stato rappresentato da un avvocato. Il suo caso è stato esaminato nel corso di un'udienza pubblica, in una procedura in contraddittorio, durante il quale egli aveva avuto l'opportunità di fornire la prova. Il ricorrente ha avuto accesso ai file ed era stato in grado di contestare le dichiarazioni del principale testimone, MH.

30. Il governo ha inoltre sostenuto che il principio della produzione di tutti gli elementi di prova in presenza di un imputato in un'audizione pubblica non è assoluto, e potrebbe essere oggetto di eccezioni, in particolare quando un caso riguarda un reato sessuale. Il governo ha ammesso che M.H. "Potrebbe essere considerata come il 'principale' testimone nella causa penale nei confronti del ricorrente". Per questo motivo è stata interrogata due volte dalla procura, il 12 giugno e 5 luglio 2000, e successivamente ascoltata in tribunale il 6 luglio 2000.

31. Inoltre, il governo ha sostenuto che il giudice ha infatti convocato MH ad un'udienza. Questo tentativo non è riuscito in quanto si era trasferita in Germania definitivamente subito dopo l'evento del mese di luglio 2000. Il che rappresentava "un

ostacolo che non poteva essere rimosso", ai sensi dell'articolo 391 § 1 del Codice di procedura penale, e ha reso possibile per il giudice di meritola lettura delle dichiarazioni rese nella fase investigativa.

32. Il governo ha inoltre sostenuto che le autorità hanno adottato misure volte a proteggere MH, vittima di abusi sessuali, e aveva avuto riguardo al suo diritto al rispetto della sua vita privata.

33. In sintesi, il governo ha sostenuto che, considerando il procedimento nel suo complesso, non vi era stata alcuna violazione del diritto della ricorrente di un processo equo.

2. La valutazione della Corte

34. I requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, devono essere considerati aspetti particolari del diritto ad un equo processo garantito dall'articolo 6 § 1. La Corte esaminerà i reclami ai sensi dell'articolo 6 § 1 e 3 (d), considerati nel loro insieme (cfr. , tra le molte altre autorità, AM / Italia, no. 37019/97, § 23, CEDU 1999-IX, e Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi, sentenza del 23 aprile 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49).

35. La Corte ribadisce che, come regola generale, è al giudice nazionale che compete, prima che ad essa, la valutazione degli elementi di prova, nonché la pertinenza degli elementi di prova forniti dagli imputati. Più specificamente, l'articolo 6, § 3 (d), attribuisce al giudice nazionale, ancora una volta come regola generale, il compito di valutare se sia opportuno chiamare testimoni, "non richiedendo la presenza e l'esame di ogni testimonianza sulla accusato: il suo obiettivo fondamentale, come è indicata con la dicitura 'alle stesse condizioni', è una 'parità delle armi' in materia ". Il concetto di "parità delle armi", tuttavia, non esaurisce il contenuto del paragrafo 3 (d) dell'articolo 6, né quella di cui al paragrafo 1 (v., tra le altre autorità, Vidal v . Belgio, sentenza del 22 aprile 1992, serie A no. 235-B, p. 32, § 33, e Bricmont contro Belgio, sentenza del 7 luglio 1989, serie A, no. 158, p. 31, § 89).

36. La Corte ha il compito, ai sensi della convenzione, non di pronunciarsi sulla questione se le dichiarazioni dei testimoni sono state correttamente ammesse come prova, ma , piuttosto, di verificare se il procedimento nel suo complesso, compreso il modo in cui la prova è stata assunta, sia stato equo (cfr., tra altre autorità, AM, già citata, § 24; Van Mechelen e a., citata, p. 711, § 50; Doorson contro i Paesi Bassi, sentenza del 26 marzo 1996, Racc. 1996, II, p. 470, § 67; e Perna c. Italia [GC], no. 48898/99, § 29, CEDU 2003 V).

37. Inoltre, **tutti gli elementi di prova devono essere prodotti in pubblica udienza, alla presenza degli imputati, al fine di garantire il diritto al contraddittorio.** Ciò non significa, tuttavia, che, al fine di essere utilizzati come elementi di prova le dichiarazioni dei testimoni debbano sempre essere rese in pubblica udienza in tribunale: la possibilità di utilizzare come prova le dichiarazioni ottenute durante la fase di custodia cautelare non è di per sé incompatibile con i paragrafi 3 (d), e 1 di cui all'articolo 6, a condizione che i diritti della difesa siano stati rispettati. Come regola generale, all'imputato deve essere data l'opportunità di interrogare un testimone che renda dichiarazioni contro di lui, quando rende le sue dichiarazioni o in una fase successiva (cfr. Saidi contro Francia, sentenza del 20 settembre 1993 , serie A no. 261-C, p. 56, § 43; Kostovski contro i Paesi Bassi, sentenza del 20 novembre 1989, serie

A no. 166, p. 20, § 41; e Unterpertinger c. Austria, sentenza del 24 novembre 1986, serie A, no. 110, p. 14, § 31). **In particolare, i diritti alla difesa sono limitati in misura incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 6, se il convincimento del giudice sia fondato esclusivamente, o in maniera determinante, sulla deposizione di un testimone che l'imputato non ha avuto occasione di esaminare** (v. sentenze Van Mechelen e a., citata, p. 712, § 55).

38. Nei casi appropriati, i principi ad un processo possono essere limitati qualora ciò sia necessario per la tutela dei testimoni o vittime chiamate a testimoniare, in particolare ove siano in gioco la vita, la libertà o la sicurezza, o gli interessi riconducibili generalmente entro la ambito dell'articolo 8 della Convenzione (vedi PS / Germania, no. 33900/96, § 22, 20 dicembre 2001, e Doorson, cit, p. 470, § 70).

39. Tuttavia, **tali misure che limitano i diritti alla difesa sono ammissibili solo qualora siano strettamente necessarie, ai sensi dell'articolo 6.**

40. Nel caso di specie il ricorrente è stato condannato per aver violentato MH, dell'età di 17 anni. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice di merito non avesse posto in essere un efficace tentativo volto a convocare il testimone nel corso del processo, nonostante fosse stata presentata richiesta in tal senso in diverse occasioni.

41. La Corte osserva, anzitutto, che le dichiarazioni rese da MH risultano essere l'unica prova diretta del reato in questione. Ciò è stato riconosciuto dal governo, che aveva affermato che MH potesse essere considerata come un testimone principale, essendo stata l'unica persona presente nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti delittuosi (cfr. il paragrafo 30 sopra). Altri testimoni che sono stati ascoltati dal giudice - la nonna, colleghi di lavoro e un barista - non avevano visto i presunti atti di violenza sessuale nei confronti della ricorrente e ha fornito prove solo sul conto della vittima (cfr. supra, punto 16). I tribunali nazionali hanno fatto valere i pareri di un ginecologo, che non aveva dimostrato alcuna traccia di stupro o di un rapporto sessuale, e di uno psicologo, che ha confermato che la testimonianza di MH possa essere considerata credibile. La Corte ritiene pertanto che il giudice nazionale abbia basato la propria decisione attribuendo un ruolo decisivo alle dichiarazioni di MH (vedi PS, già citata, § 30).

42. La Corte osserva che il governo ha sostenuto che la ricorrente aveva rinunciato al proprio diritto ad essere presente quando MH è stata ascoltata nella fase investigativa dinanzi al tribunale distrettuale, il 6 luglio 2000. Tuttavia, in quel momento il ricorrente si era sottratto alle ricerche della polizia, essendo stato arrestato solo il 20 settembre 2000 e incriminato nel gennaio 2001. La Corte osserva che, nel corso del processo MH non è stata ascoltata dal giudice nazionale e che le dichiarazioni che aveva fatto in fase di indagine, sono state lette in occasione del processo. La Corte ritiene, pertanto, che in nessun momento il richiedente potesse proporre domande a MH, direttamente o indirettamente (vedi PS, già citata, § 26)

43. La Corte riconosce che le caratteristiche particolari di un procedimento penale in materia di stupro potrebbero richiedere il bilanciamento delle esigenze di difesa nei confronti delle vittime chiamate a testimoniare. Il giudice nazionale aveva fatto vari tentativi volti a convocare il testimone nel procedimento e se fosse stato dimostrato che la sua partecipazione avrebbe avuto un effetto negativo sul suo stato mentale, la censura del ricorrente sulla violazione del suo diritto di difesa sarebbe stata posta in un'altra prospettiva.

45. La Corte ritiene che il presente caso è simile ai casi AM e P.S. di cui sopra, e si differenzia dalle precedenti decisioni, in cui la Corte ha ritenuto che i procedimenti penali riguardanti reati sessuali, nel complesso, sono state corrette, in quanto le condanne sono state interamente basate su prove diverse dalle dichiarazioni delle vittime (cfr. Dankovsky v. Germania, (dicembre), no. 36686/97, 12 gennaio 1999), o non solo sulla base delle dichiarazioni delle vittime (Verdam contro i Paesi Bassi, (dicembre), no. 35253/97, 31 agosto 1999, e PS, citata, § 30).

46. Sulla base di tali circostanze, **la Corte conclude che la condanna del ricorrente si fonda sulle deposizioni di un testimone che egli non aveva avuto alcuna possibilità di esaminare né durante le indagini né al processo e, di conseguenza, i suoi diritti di difesa sono stati limitati in una misura che è incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 6.**

47. Le considerazioni che precedono sono sufficienti a consentire al Tribunale di concludere che vi sia stata una violazione del paragrafo 3 (d), in combinato disposto con il paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA

1. Dichiarare il ricorso ricevibile;

2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 6 § 1, in combinato disposto con l'articolo 6, §, della convenzione;

(a) che il convenuto è tenuto a pagare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 della Convenzione, euro 2510 (duemila e cinquecento dieci euro);

Realizzato in inglese, e notificato per iscritto il 4 novembre 2008, a norma dell'articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento della Corte.

Lawrence Early Nicolas Bratza

www.progettoinnocenti.it